

ROBERTO MASCELLARI

NUOVA EDIZIONE DI UNA PETIZIONE DI EPOCA TRAIANEA:  
P.IAND. INV. 16 = SB X 10218  
(CON UN'APPENDICE SUL TERMINE ΕΚΔΙΚΙΑ)

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 191 (2014) 235–248

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn



NUOVA EDIZIONE DI UNA PETIZIONE DI EPOCA TRAIANEA:  
P.IAND. INV. 16 = SB X 10218  
(CON UN'APPENDICE SUL TERMINE ΕΚΔΙΚΙΑ)\*

Il documento, conservato alla *Universitätsbibliothek* della *Justus-Liebig-Universität Gießen*, venne pubblicato da P. J. Sijpesteijn in *Aegyptus* 46 (1966), p. 18 e ss., insieme ad altri papiri di Giessen di vario contenuto. Già in occasione di un mio precedente contributo<sup>1</sup> avevo proposto alcune correzioni alla prima edizione. Nel corso di altri confronti formulari e lessicali ho ripreso in mano il testo del documento e, dopo essermi reso conto della presenza di numerose ulteriori anomalie verificabili sulla foto disponibile nel catalogo in rete dei *Gießener Papyri*, ho ritenuto opportuno presentare una nuova completa trascrizione.

Il frammento presenta sul *recto* i resti di 29 righe di scrittura paralleli alle fibre<sup>2</sup>, che si qualificano senz'altro come il testo di una petizione (cfr. in particolare la formula finale al r. 27, seguita dalla data). Il *verso* si trova attualmente coperto da un foglio di cartoncino e non è visibile. Dobbiamo quindi ritenere che chi ne curò la conservazione molti decenni fa avesse verificato l'assenza di tracce di scrittura o altri elementi significativi sul retro<sup>3</sup>.

Del documento è andata persa buona parte dell'inizio, e l'ampiezza della lacuna su tutto il lato sinistro è presumibilmente considerevole. Ciò non permette di ricostruire con esattezza la vicenda esposta e ricollegare i vari dettagli che emergono nei singoli righe, né di presentare una traduzione continuativa. Siamo comunque in grado di capire che il ricorso scaturiva da una disputa sullo sfruttamento di terreni agricoli e pascoli presso il limite occidentale della Θεμίττου μερίτς, che forse proprio gli avversari volevano acquisire (r. 13) – e che da questi conflitti era anche derivato un episodio di violenza fisica (rr. 15–16). Proprio sui diritti di utilizzo di alcune terre ubicate tra Euhemeria, Theadelphia e Philagris (cfr. r. 12) ci informano altri documenti degli stessi anni, all'inizio del regno di Traiano, conservati a Giessen e probabilmente provenienti dallo stesso acquisto sul mercato antiquario: P.Iand. III 26 a, P.Iand. III 27, P.Iand. III 28, P.Iand. III 30<sup>4</sup>.

Dopo le numerose tipiche formule di introduzione del *petitum* visibili ai rr. 16–18, segue ancora una lunga porzione di testo, forse fino al r. 26, dove non si esprimevano le finalità della petizione, ma si esponevano fatti e nuovi dettagli. Ciò sarebbe inconciliabile con la struttura tipica del testo di centinaia di altre petizioni, a meno di presupporre che il testo fino al r. 18 rispecchi in realtà il contenuto di una precedente petizione, riportata in copia o perlomeno ricalcata in buona parte, dopo la quale si sono verificati ulteriori soprusi, come conferma πάλιν ἀυθάρδως ἀνατραφέντες al r. 21 (testo corretto rispetto all'*ed. pr.*). Capiamo così che questa era una denuncia che descriveva un contenzioso lungo e complesso, e si spiega così perché il testo doveva essere insolitamente molto esteso se confrontato con petizioni che denunciano semplici reati predatorî. Anche considerando che le ultime righe suggeriscono riferimenti a un qualche tipo di χειρόγραφον redatto sotto costrizione e a un qualche imprigionamento subito dal petente a seguito delle

\* Ringrazio Andrea Jördens e Guido Bastianini per i consigli e gli spunti di riflessione che mi hanno consentito di migliorare questo lavoro in più punti.

<sup>1</sup> R. Mascellari, *APapyrol* 21–22 (2009–10), p. 137 e s.

<sup>2</sup> *L'ed. pr.* non segnalava i resti di scrittura del r. 29.

<sup>3</sup> Il restauratore Hugo Ibscher si occupò del trattamento e della sistemazione in cornici di vetro dei *Papyri Iandanae*; cfr. H. G. Gundel, *Papyri Iandanae. Eine Einführung, Kurzberichte aus den Giessener Papyrus-Sammlungen* 29 (1971), p. 7. Ringrazio Olaf Schneider dell'Università di Giessen per le informazioni relative all'attuale stato di conservazione del papiro.

<sup>4</sup> Sulla storia della collezione dei *Papyri Iandanae*, comprati sul mercato antiquario nel corso di più campagne in Egitto, cfr. H. G. Gundel, cit. (nota 3), in particolare pp. 5–6, e in generale sulle acquisizioni attraverso il *Deutsche Papyruskartell* cfr. O. Primavesi, *Zur Geschichte des Deutschen Papyruskartells*, *ZPE* 114 (1996), pp. 173–187. Su alcune connessioni prosopografiche dei P.Iand. III 27, III 28 e III 30, IV 52 e P.Würzb. 11, cfr. P. Schubert, *Annulation du contrat (?)*, *CE* 67 (1992), pp. 297–304. Il P.Würzb. 11 fu acquisito mediante la stessa associazione del *Deutsche Papyruskartell* (cfr. l'introduzione di Wilcken all'edizione dei papiri di Würzburg, p. 5), e possiamo quindi pensare che il suo acquisto fosse avvenuto nella medesima circostanza dei papiri *Iandanae* qui ricordati.

manovre dei suoi avversari, potremmo immaginare che questo fosse un appello a un funzionario di alto livello gerarchico, come un epistratego o un prefetto. Ma, nel contesto di una complicata vicenda giudiziaria (cfr. r. 23, nota), e pur riepilogandone diversi momenti, questa poteva essere solo una richiesta a un funzionario a capo dell'amministrazione del nomo, come lo stratego, perché ordinasse a un ἀρχέφοδος (r. 26) di compiere una qualche azione – non sappiamo se nei confronti degli accusati o dello stesso petente – per assicurare il regolare svolgimento del processo, di cui forse la prossima udienza era già programmata; cfr. le ipotesi di ricostruzione nel commento ai rr. 26–27.

Non si può dare per scontata l'esatta provenienza geografica del documento, anche se diversi altri papiri del medesimo lotto sono pertinenti a Theadelphia: solo una della persone di cui si fa il nome nel papiro, forse un accusato, è sicuramente di Theadelphia, e un'altra è di Philagris (v. *infra*). È probabile che tutte le persone coinvolte risiedessero nei dintorni, ma sia il petente che il luogo di redazione potevano anche essere di un altro vicino villaggio della Θεμίτου μερίς, come Euhemeria.

La datazione del papiro al 2° anno di regno di Traiano è poi da riconsiderare<sup>5</sup>, in quanto il testo dell'*ed. pr.* al r. 5, dove si faceva riferimento all'anno precedente la redazione, deve ritenersi come proposto *exempli gratia*. Lo stesso editore segnalava come interamente dubbia la lettura della parola πρώτου. Osservando la foto del papiro si constata che quel che rimane visibile è molto più compatibile con ἐβ[δό]μο[ν]. Si tratterebbe del 7° anno di regno<sup>6</sup>, che corrisponderebbe al 103/104<sup>p</sup>. Propongo quindi il 104/105<sup>p</sup> (8° anno) come anno di redazione della petizione.

Nelle note al testo segnalerò rigo per rigo le più significative divergenze di lettura rispetto alla prima edizione. In particolare si deve mettere in rilievo che nell'*ed. pr.* i nomi di persona Ἰλαριδᾶς (r. 12) e Ἰζην (r. 16) sono il risultato di letture errate e sono da considerare *ghost names*<sup>7</sup>, mentre si possono individuare nel documento il toponimo Φιλαγρίς (r. 12) e il nome di un certo Καμβᾶς (r. 20), che viene definito come κτηνοτρόφος.

<sup>5</sup> Datazione più precisa proposta da J. M. S. Cowey, Remarks on Various Papyri III, *ZPE* 132 (2000), p. 242, sulla base del testo dell'*ed. pr.*, dove il documento veniva genericamente datato al regno di Traiano.

<sup>6</sup> Anche ammettendo che vi fosse abbastanza spazio, è improbabile che nelle lacune tra il r. 5 e il r. 6 ci fosse anche καὶ δεκάτου: nei papiri il numerale ordinale “diciassettesimo” è normalmente espresso con ἑπτακαίδέκατος. Casi isolati sono P.Athen.Xyla I 9, 3 (544<sup>p</sup>, Ermopolite?) ἔτους ἐβδόμη (l. ἐβδόμου) καὶ δεκατη (l. δεκάτου) ενο (ο ετο), με[ ], punto che presenta altri problemi di lettura (cfr. nota all'edizione), e l'espressione ἔτους ἐβ[δό]μου καὶ δεκάτου] integrata da Grenfell e Hunt al r. 50 di P.Oxy. III 478 (133<sup>p</sup>, Ossirinco), che è preferibile correggere in ἐπ[τακαίδεκάτου].

<sup>7</sup> Un nome di persona nella forma Ἰλαριδᾶς o Ἰλαρίδης sarebbe teoricamente possibile, con un normale processo di suffissazione, ma di fatto non è mai attestato. Non si deve tenere conto della trascrizione <Τ>λαρ<ιδ>ας Ἰ<λ>άρου alla l. 6 dell'iscrizione da Caristo come pubblicata da Böckh in CIG 2152b, p. 1018 (sulla base della descrizione di Prokesch), così riportata anche nel testo di IMT SuedlTroas 420 riprodotto nel database del PHI, e citata in W. Pape – G. E. Benseler, *Wörterbuch der griechischen Eigennamen*, Braunschweig 1884, s.v. Ἰλαρίδας. Il testo di riferimento, dove invece alla corrispondente l. 4 si legge Λαμπρᾶς Ἰλάρου, è da considerare quello riportato in IG XII 9, 4, basato sulla più accurata copia dell'epigrafe realizzata da Eduard Schaubert sempre nella prima metà del XIX secolo: al riguardo cfr. le edizioni e i commenti di F. Koepf, Eduard Schauberts handschriftlicher Nachlass, *Archäologischer Anzeiger* 2 (1890) – suppl. a *Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts* 5 (1890) – pp. 140–41 e note, e A. Wilhelm, Δύο ψηφίσματα Ἀλαβανδέων, *Ephemeris archaeologikē* 40 (1901), col. 147 e ss. Altra parola simile è Εἰλαρίδης (menzionato come Εἰλαριάδης in Pape–Benseler, *Wörterbuch*, cit., s.v.), che è il matronimico che a quanto pare venne usato da Esiodo (fr. 78 Merkelbach e West) per indicare Tityus, figlio di Elara e Zeus, citato, proprio per discutere la curiosità del dittongo iniziale, in *Herodianus* II. 387, 18 = *Etymologicum Genuinum* α 436, 8 = *Etymologicum Magnum* 60, 43. Il curioso nome Ἰζην dell'*ed. pr.* – già escluso con le prime correzioni da me proposte (cit., v. nota 1) – venne forse in qualche modo suggerito da Ἰζαν, nome di località mesopotamica ricordato da Isid.Char. 1 (*GGM* I p. 249) e riportato in Pape–Benseler, *Wörterbuch*, cit., s.v.





vano dare chiarimenti sulla quantificazione delle rendite dei terreni e quindi erano informazioni utili nella redazione di rendiconti fiscali (cfr. BGU IX 1894, P.Col. V 1, P.Fay. 42a). Ma poco aiuto ci danno in questo caso per definire la questione giuridica al centro del contenzioso.

**4.** ] . ανῆς: ] . ης *ed. pr.* La lettura mi è stata suggerita da A. Jördens. La piccola traccia di inchiostro visibile sul margine della lacuna potrebbe appartenere anche a una lettera del rigo superiore. Come evidenziato in nota all'*ed. pr.*, rimane il dubbio se qui si tratti di una οὐσία imperiale oppure privata. Oltre a G. M. Parássoglou, *Imperial Estates in Egypt*, PhD thesis, Yale 1972 (Ann Arbor 1973) e id., *Imperial Estates in Roman Egypt*, Amsterdam 1978, cfr. in particolare J. France, *Theadelphia and Euhemeria. Village History in Graeco-Roman Egypt*, PhD thesis, Leuven 1999, pp. 312–319 (pubblicato *online*, <http://www.trismegistos.org/>) sulle numerose οὐσία imperiali situate nei territori dei villaggi di Theadelphia ed Euhemeria. Bisogna notare che P.Iand. III 26, del 98<sup>a</sup>, probabilmente dello stesso lotto di acquisto cui appartiene anche P.Iand. inv. 16 (cfr. *supra*, introd.), e che l'editore ipotizzava potesse ugualmente provenire dalla zona di Theadelphia, è una proposta di affitto di terreni destinati all'allevamento e situati nella Κομηλιανή οὐσία. Allo stesso modo il summenzionato P.Würzb. 11, forse anch'esso del medesimo lotto, fa riferimento a terreni a pascolo presso Theadelphia della Διονυσοδωριανή οὐσία. Anche altre οὐσία imperiali dei dintorni avevano terreni di questo tipo, e non è in questo caso possibile una sicura identificazione e così l'integrazione della lacuna.

**5–6.** “[...] dal passato anno settimo dell’Imperatore Cesare Nerva Traiano Augusto Germanico Dacico [...]”. Intendo il *beta* di ἐβ[δó]μο[ν] tracciato con la stessa forma del *beta* di ζαμβάτι, ben visibile al r. 20. Bene si distingue la parte iniziale del *my*. Per quanto riguarda la ricostruzione del numerale, cfr. qui sopra, nota 6. Dobbiamo escludere una titolatura di tipo breve al r. 6, *ex. gr.* Τρα]ιανου̅ Καίσαρος τ[οῦ κυρ]ίου, perché la lacuna a sinistra deve avere un’ampiezza superiore alla dozzina di lettere, e, se giusta la lettura Τρα]ιανου̅, sarebbe difficile immaginare altra soluzione di riempimento oltre alla titolatura completa come quella in fondo al documento, anche immaginando che il numero dell’anno al r. 5 fosse diverso da quello qui proposto e occupasse più spazio in lacuna. Se giusta la lettura ζεβρατοῦ, la parola non è da ritenersi abbreviata, come indicato nell'*ed. pr.*: anche se nessuna lettera è sicuramente riconoscibile, vi è comunque una parola che appare scritta mediante *Verschleifung*, come al r. 28 (v. nota). Sull’appellativo Δακικός, che diventa la norma inderogabile a partire dall’autunno del 102<sup>a</sup>, cfr. P. Bureth, *Les titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions d’Égypte (30 a.C.–284 p.C.)*, Bruxelles 1964, p. 51, e soprattutto, con molte correzioni al repertorio di Bureth, P. J. Sijpesteijn, Traianus Dacicus and the Papyri, *Mnemosyne* 36 (1983), pp. 359–366.

**12.** N.N. ἀπὸ κόμης] Φιλαγρίδος καὶ ecc.: “[N.N. del villaggio] di Philagris ed Erotas di Theadelphia [...]”. ] Ἰλαριδῶς καὶ *ed. pr.* Sul villaggio di Φιλαγρίς, sovente nominato in documenti connessi anche ai villaggi di Theadelphia ed Euhemeria, che condividevano lo sfruttamento degli stessi terreni agricoli e degli stessi rami del sistema di canalizzazione, cfr. A. Calderini – S. Daris, *Dizionario dei nomi geografici e topografici dell’Egitto greco-romano*, Milano 1935–, vol. V e suppl. I–V, s.v.; W. Clarysse – B. van Beek, Philagris, Perketahut and Hermoupolis: Three Villages or One?, *ZPE* 140 (2002), pp. 195–200; e naturalmente le schede nei database in rete di *Trismegistos* e del *Fayum Project*. In particolare nella stessa epoca compare citato in alcuni papiri del medesimo lotto di acquisto – ora conservati a Giessen – in riferimento a richieste di affitto di terreni a pascolo da parte di persone domiciliate a Theadelphia; a tale proposito cfr. S. Daris, Spigolature documentarie 1–7, *ZPE* 62 (1986), p. 98 e s., e più sopra il mio commento introduttivo.

**13.** νομάς ἄς μέλλουσι ὠνεῖσθαι: “... i pascoli che intendono acquistare”.

**14.** τριάκοντα, παρόντος καὶ τοῦ τῆς: “[...] trenta, presente anche il [...] del [...]”; τριάκοντα π. . . . . ος καὶ τοῦ τῆς Mascellari, cit. (nota 1), p. 138; τριάκοντα πεντακόσια τοῦ τῆς *ed. pr.* Considerati i due articoli alla fine del rigo, è possibile che venisse indicata la presenza di qualche funzionario di villaggio, o comunque qualcuno che deteneva una carica definibile anche con un’indicazione geografica, del tipo τῆς κόμης, τῆς πόλεως, τῆς μερίδος, ecc. Tenendo conto che il testo del rigo successivo fa già sicuramente parte della descrizione della violazione e ne è forse la conclusione, ritengo che al r. 14 si indicasse la presenza

di questa persona sulla scena del reato, come possibile testimone (o complice?), e non la sua partecipazione alla stipula di accordi, ai quali si faceva probabilmente cenno nei righi precedenti.

**15–16.** ἐκάλυψαν καὶ πληγαῖς πλείοις[ι] | [ 20–30 ll.? ἠκί]σαντο ὥστε κινδυνεῦσαι με τῶι ζῆν καὶ τοῦ: “... con numerose percosse [...] mi aggredirono, cosicché sono in pericolo di vita, e ...”. ἐκάλυψαν καὶ πληγαῖς πλείοις[ι] | [ ... ] . . . . ινου νεῦσαι με τῶι Ἰζηνι αἰτου- *ed. pr.* Per la lettura del r. 16 cfr. la mia correzione in *APapyrol*, cit., e qui sopra il mio commento introduttivo. Per πλείοις[ι], che rispetto a πλείοις[ι] è più compatibile con le tracce visibili e la loro distanza dal bordo del papiro, cfr. P.Grenf. I 38, 12 (170<sup>a</sup>); BGU VI 1247, 15 (137<sup>a</sup>); SB XIV 11274, 10 (4<sup>a</sup>).

Per quanto riguarda ἐκάλυψαν, considerando le difficoltà di lettura delle lettere precedenti è rischioso sbilanciarsi sulla ricostruzione della parola e quindi sul significato. Nel caso il verbo fosse senza prefisso, gli accusati avrebbero “celato”, “coperto”, o “nascosto” qualcosa, oppure anche, con senso più specializzato, “inondato” dei terreni (cfr. CPR I 239, 6). Se le tracce precedenti fossero resti di un prefisso verbale, i significati potrebbero essere i più svariati: da “coprire”, “celare”, “avvolgere” (es. συγκαλύπτω, cfr. BGU VIII 1816, 19, proprio in una sorta di aggressione), “inondare” (ἐπικαλύπτω, cfr. P.Ross.Georg. II 22, 4), a “scoprire”, “denudare” (ἀποκαλύπτω, che nei papiri è più attestato per terreni che vengono lasciati scoperti dall’acqua), “aprire”, “scoperchiare” (ἀνακαλύπτω, cfr., per esempio, P.Oxy. X 1297, 9; O.Did. 343 = P.Thomas 9, 11; P.Pintaudi 53, 7–8), “svelare” (διακαλύπτω, anche in senso figurato). Comunque sia, non possiamo essere sicuri che qui si esprimesse un’azione compiuta sulla persona del petente piuttosto che su un oggetto o qualcos’altro.

Non poche sono le lettere di incerta lettura e non poco è lo spazio in lacuna prima del richiamo formulare al concetto di “rischio della vita”, che abitualmente segue quasi subito la menzione delle percosse, qui citate alla fine del r. 15. Oltre a integrare un verbo – considerato che le πληγαί sono al dativo strumentale, αἰκίζω è in questo caso la scelta più naturale, cfr. in particolare P.Oxy. L 3561, circa 165<sup>p</sup>, πολλοῖς με πληγαῖς ἠκίσαντο ὥστε τῶ ζῆν κινδυνεῦσαι –, dobbiamo aspettarci che la frase fosse stata arricchita da un’altra espressione formulare, e per la lacuna si può ipotizzare πληγαῖς πλείοις[ι] | [εἰς τὰ παρατυχόντα μέρη τοῦ σώματος ἠκί]σαντο – cfr. SB XIV 11274, 10–11 (4<sup>a</sup>), P.Hamb. IV 240, 9–10 (119/120<sup>p</sup>) – oppure πληγαῖς πλείοις[ι] | [εἰς πᾶν μέρος τοῦ σώματος – cfr. P.Ryl. II 124, 22–25 (I<sup>p</sup>), P.Ryl. II 145, 14 (38<sup>p</sup>). Ma devo mettere in rilievo che l’associazione di queste formule col dativo strumentale πληγαῖς si trova solo nel citato SB XIV 11274, mentre tipicamente esse si accompagnano all’accusativo πληγὰς retto da verbi come ἔδωκε ο ἐπήνεγκε. Invece l’impiego del verbo αἰκίζω in espressioni come πολλοῖς με πληγαῖς ἠκίσαντο – frequente dal I al IV secolo – risulta essere sufficientemente pregnante e non viene di solito enfatizzato con l’aggiunta di ulteriori complementi. In alternativa si può ipotizzare che il verbo fosse all’inizio del rigo e che seguisse un’altra espressione connettiva, come per esempio πληγαῖς πλείοις[ι] | [ἠκί]σαντο, ὥστε ἐκ τοῦ τοιούτου κινδυνεῦσαι – cfr. P.Mich. V 230, 22–23, e, simili, P.Mich. V 228, 22–23, P.Mich. V 229, 27–29, SB XX 15077, 23–26 (tutti da Tebtynis, I secolo): ma la lacuna su tutta la parte sinistra del papiro doveva essere più ampia.

**17–18.** ἐγδικία (l. ἐκδικία) τὴν ἐπὶ σὲ καταφυγὴν: πεποίημαι τὴν ἐπὶ σὲ καταφυγὴν *ed. pr.* Tra la fine del r. 16 e l’inizio del r. 17 era quindi presente un’altra formula introduttiva della richiesta che si aggiunge a κινδυνεῦσαι με τῶι ζῆν del rigo 16 e τὴν ἐπὶ σὲ καταφυγὴν | [ποιούμενος(?)] dei rr. 17–18. Come esempi si possono confrontare in particolare τῶν τοιούτων δεομένων τῆς σῆς ἐκδικίας in BGU XI 2061, 12 (210<sup>p</sup>) e προσφέρ[ω] σοι ἡγεμῶν [κύριε πρῶγμα τῆς] σῆς ἐκδικίας δεόμενον in SB XVI 12678, 19–20 (179<sup>p</sup>); cfr. anche P.Gen. I (2e éd.) 16, 10–11 (207<sup>p</sup>). Il senso della frase al r. 17 doveva quindi essere complessivamente qualcosa simile a “avendo quindi bisogno di ottenere la tua giustizia/tutela, faccio il ricorso presso di te”. Sul significato di ἐκδικία v. *infra* la nota in appendice al presente contributo.

La καταφυγή è uno dei concetti formulari di introduzione alla richiesta più frequenti nelle petizioni di ogni epoca, in particolare nel periodo romano, espresso di volta in volta col sostantivo καταφυγή o col verbo καταφεύγω. Al di là dell’uso come formula ricorrente, è indubbio che il termine avesse assunto ormai il senso tecnico di “ricorso”, con un’evoluzione semantica analoga a quella del latino *recursus* e *recurere*, ma indipendente e antica: per esempio cfr. Arist., *EN* 1132a 20. Cfr. SB I 5232, 29 (14/15<sup>p</sup>, Arsinoite), dove



che ne erano derivati. Per il protrarsi di contenziosi tra le comunità di Theadelphia e Philagris anche nei secoli successivi, cfr. P.Sakaon 32 = P.Thead. 14, e cfr. S. Daris, cit. (*supra*, nota al r. 12), p. 98 e s.

**21.** ] *πάλιν αὐθάδως ἀνατραφέντες*: “[...] comportandosi di nuovo essi in modo arrogante, [...]”. *ἀ[ρ]παγῆ αὐθάδως ἀνατραφέντες ed. pr.* Per *αὐθάδως ἀνατραφέντες* cfr. PSI XV 1529, 11–12 (169–172<sup>p</sup>, Tebtynis), il cui editore già rimandava al confronto con SB X 10218 e con P.Lond. II 358 (p. 172), 12 (150–154<sup>p</sup>, Soknopaiou Nesos). Molto più frequente, già a partire dall’inizio del II secolo d.C., epoca del nostro documento, è il nesso del tipo *αὐθάδως χρηάμενος* o *αὐθαδία χρηάμενος*: un elenco ne fornisce B. Kramer in nota a P.Hamb. IV 240, 6–7 (p. 36).

**22.** *πρόβατα πέντε βαλεῖν εἰς ποταμὸν καὶ ἄνευ*: “[...] buttare cinque pecore nel fiume/canale, e [...]”. *ἄνευ* a fine di rigo poteva effettivamente stare per *ἄνευ*, come indicato nella trascrizione dell’*ed. pr.*, ma data la condizione del testo non possiamo escludere che fosse la prima parte di una parola – una forma di *ἀνευρίσκω* o *ἀνεύρετος* o, meno probabilmente, *ἀνεύθυνος*, o altro – che continuava al rigo successivo.

**23.** *ἡ]γάγκασαν αὐτὸν δι’ ἑαυτῶν χειρογραφῆσαι*: “[...] lo costrinsero a presentare un dichiarazione tramite loro [...]”. *ἡ]γάγκασαν ἄροῦραγ ecc. ed. pr.* Il termine *χειρογραφέω* implica la presentazione di una dichiarazione giuridicamente vincolante, e suggerisce che qualcuno coinvolto nella vicenda – forse il Sambas citato al r. 20? – era stato a un certo punto indebitamente costretto a concedere un’obbligazione relativa ai terreni che sono alla base della contesa e che favoriva gli avversari. Le conseguenze di una simile accusa sarebbero non di poco conto. Siamo quindi indotti a ritenere, anche per l’imprigionamento del petente di cui si fa cenno al r. 25, che questo testo esponesse le fasi della vicenda in maniera decisamente concisa – pure se ammettiamo che le lacune siano molto ampie e che quindi ci manchino molti dettagli dell’originaria descrizione – e che presupponesse una lunga serie di petizioni, testimonianze, dichiarazioni di vario tipo già presentate alle autorità per un contenzioso dai numerosi risvolti giudiziari.

**24.** *ὥς μὴ ἐξῆν σοι εἰσερχεσθαι εἰς* | [...]: “... poiché non ti era possibile venire/andare presso [...]”. Pur se ignoriamo chi fosse il destinatario della petizione, si può formulare l’ipotesi che qui si rammentasse il rinvio di un’udienza – forse solo preliminare – o di un’altra fase procedurale a causa della mancata partecipazione dello stesso funzionario a cui era indirizzata la petizione e a cui ci si rivolge qui con la seconda persona. Ma le lacune e la mancanza di ulteriori dettagli non ci permettono di chiarire quale fosse l’esatta situazione.

**25.** ] . . . μου εἴχουσαν (*l. ἴχουσαν*) με κατάκλειστον ποι[ῆσαι: “... riuscirono a farmi imprigionare [...]”. . . . μου ἐσχουσαν με κατάκλειστον ποι- *ed. pr.* Cfr. SB XVIII 13158, 5 (IV–V<sup>p</sup>, Ossirinco) ... ἡμῶς καὶ πεποίηκεν κατακλείστους [γεν]έσθαι ὥς ἂν ἡμῶν τὴν ἀ[πο]κύλη[iv] ποιησάντων. Per *εἴχουσαν* cfr. Gignac, cit. (nota r. 18), II p. 232.

**26–27.** ] . . . μαῖ . ἀρχεφόδω ἐφ’ ἡμέρας ἕξ ἄχρι ἂν ἐμαυτὸν: “[...] dall’*archephodos*” o “presso l’*archephodos*” o “all’*archephodos* per sei giorni, fino a quando mi [...]”. Più che a un semplice risarcimento, ci aspettiamo che qui si accennasse a un’udienza di cui il petente era in attesa e che doveva avvenire nel giro di sei giorni, e che si chiedesse che la controparte venisse trattenuta almeno fino a quel momento da un *ἀρχέφοδος*. In alternativa, considerando il riferimento all’imprigionamento del petente al r. 25, si potrebbe trattare di una richiesta di scarcerazione per sei giorni, in attesa del giorno dell’udienza. In entrambi i casi per la lacuna del r. 27 si può ipotizzare, ad esempio, *ἄχρι ἂν ἐμαυτὸν* | [ἐμφανῆ κατακτήσω ..., cfr. P.Oxy. XII 1456, 6–7, P.Köln VII 319, 6–7.

*ἵν’ ὦ ὑπὸ σοῦ πε]φιλιανθρωπημένος* (*l. πε]φιλιανθρωπημένος*): “affinché io possa beneficiare della tua umanità”. ] . ε . \τ/ [ἵν]α ὦ εὐεργετημένος *ed. pr.* La stanghetta dello *iota* ascritto all’*omega* mi è stata fatta notare da A. Jördens. Il concetto di *φιλιανθρωπία* è presente negli appelli finali delle petizioni fin dal III<sup>a</sup>; cfr. A. Di Bitonto, *Le petizioni al re – Studio sul formulario, Aegyptus* 47 (1967), p. 53; ead., *Le petizioni ai funzionari nel periodo tolemaico, Aegyptus* 48 (1968), p. 104. In epoca romana cfr. P.Tebt. Suppl. 1519, 7–8 (98<sup>p</sup>, trovato a Tebtynis; di prossima pubblicazione), petizione che manca della parte iniziale e il cui destinatario è sconosciuto, ma che a giudicare dal contenuto e dalla formulazione poteva essere rivolta a uno stratego o un centurione, e, con espressioni a questa molto simili, P.Oslo II 22, 17 (127<sup>p</sup>, Theadelphia) e P.Phil. 10, 21 (139<sup>p</sup>, Philadelphia), entrambe rivolte allo stratego. In seguito cfr. P.Flor. III 382, 65 (al prefet-

to, 222<sup>p</sup>, Moirai, Ermopolite); PSI IV 292, 19–20 (destinatario sconosciuto, III<sup>p</sup>, Ossirinco), P.Coll. Youtie II 66 = P.Oxy. XLVII 3366, r. 69a e 69b (agli imperatori, 258<sup>p</sup>, Ossirinco; cfr. r. 46), ecc.

**28.** La parola  $\text{Cεβρακτοϋ}$  qui non si deve considerare abbreviata ( $\text{Cεβρακ(τοϋ)}$  *ed. pr.*), bensì scritta, come di frequente, mediante *Verschleifung*; cfr. N. Gonis, Abbreviations and Symbols, in: R. Bagnall, ed., *Oxford Handbook of Papyrology*, New York 2009, p. 177, con la relativa bibliografia.

**29.** ]̄ : Sul papiro sono ben visibili le tracce (non segnalate nell'*ed. pr.*) di quella che doveva essere l'ultima lettera della data, probabilmente la cifra indicante il numero del giorno, compreso, forse, il tratto orizzontale in alto che identifica le cifre. Lo spazio a sinistra doveva essere abbastanza ampio, e pur considerando che la continuazione della data poteva cominciare in *eisthesis* rispetto agli altri righe, se giusta la datazione al 104/105<sup>p</sup> si deve presumere che, oltre all'indicazione del mese e il giorno, all'inizio ci fosse anche l'appellativo  $\text{Δακτικός}$ , che dal 6° anno di regno in poi diventa imprescindibile in questo tipo di titolatura di Traiano; cfr. nota ai rr. 5–6.

#### Appendice: sulle connotazioni del termine $\text{ἐκδικία}$ (r. 17)

Per quanto nella letteratura di età imperiale sia ben attestato il significato di  $\text{ἐκδικία}$  come “vendetta”<sup>8</sup>, numerose volte imprudentemente nelle edizioni di papiri, nelle traduzioni e nei relativi commenti sono stati attribuiti i significati di “punizione”, “vendetta”, “soddisfazione”, in qualche modo riduttivi, e nel contempo sono stati spesso sottovalutati i significati più complessi attinenti alla sfera legale e giudiziaria<sup>9</sup>.

Riferimenti al concetto di  $\text{ἐκδικία}$  sono ben diffusi nei testi delle petizioni, sia nelle parti introduttive delle richieste sia negli appelli finali, a partire dall'inizio del II<sup>p</sup>: il sostantivo e, più raramente, il verbo  $\text{ἐκδικέω}$  risultano usati nei medesimi contesti e per esprimere lo stesso tipo di concetti – sempre in frasi con valenza formulare e mai con finalità narrative o descrittive<sup>10</sup> –, avvicinandosi solo in base alle esigenze sintattiche del singolo testo. Queste petizioni sono delle più varie provenienze, rivolte a funzionari di vario grado, ma prevalentemente di alto livello gerarchico – prefetti, epistrategi, *praesides* –, per i più svariati tipi di contenzioso<sup>11</sup>. Proprio P.Iand. inv. 16 ne è il più antico esempio finora attestato tra le petizioni,

<sup>8</sup> Cfr. Jos., *AJ* 13.19 ecc.; Pseudo-Apollod. 3.7.6; ecc.

<sup>9</sup> Sia il *DGE*, sia il *WB* e il *Fachwörter* di F. Preisigke, insieme all'importante aggiornamento di E. Kießling, *WB* vol. IV.4, presentano un buon panorama della varietà di significati assunti dalla famiglia lessicale di  $\text{ἐκδικέω}$  e  $\text{ἐκδικία}$ . Oltre a questi lessici sono da valutare e da discutere alcune delle osservazioni di E. Drerup (in nota all'edizione di SB III 6952: “Ein neuer Papyrus (Klageschrift des Horion, Sohnes des Mystes)”, in *Festschrift Georg von Hertling*, München 1913, p. 201), B. Kelly (*Petitions, Litigation and Social Control in Roman Egypt*, New York 2011, pp. 191–193) e P. Sänger (nell'edizione di P.Vet. Aelii 10, commento a p. 247): per una discussione di queste opinioni v. *infra*. Sull'ambiguità di questi termini cfr. anche le brevi note nelle edizioni di P.Vind.Tand. 2, 8 e CPR XIV 48, 18.

<sup>10</sup> Incerta è la contestualizzazione di P.Lugd. Bat. XXV 34, 4 (140<sup>p</sup>), una petizione, dove nella parte superiore lacunosa del frammento si legge, isolato,  $\text{ἐξεδίκησε}$ ; la lettura della desinenza è molto dubbia (cfr. nota all'ediz. e tavola).

<sup>11</sup> Di seguito le occorrenze di  $\text{ἐκδικία}$ , di  $\text{ἐκδικησις}$  ed  $\text{ἐκδικέω}$  nelle petizioni su papiro. Un uso del tutto analogo osserviamo nel testo di una petizione agli imperatori (197–211<sup>p</sup> o 244–249<sup>p</sup>), testimoniato da un'iscrizione in Lidia: T. Hauken, *Petition and Response*, Bergen 1998, pp. 35–57, n. I.1.3 (= Keil–Premmerstein, *Bericht über eine dritte Reise ...*, n. 55), ll. 32–33 ( $\text{ἐκδικησαι}$ ) e 42–43 ( $\text{ἐκδικιας}$ ). Per altre attestazioni papiracee al di fuori delle petizioni, v. *infra*.

$\text{ἐκδικία}$ : P.Iand. inv. 16, 17 (104/105<sup>p</sup>); P.Oxy. XXXVI 2758, 16–17 (c. 110–112<sup>p</sup>); P.Wisc. I 33, 23 (147<sup>p</sup>); SB XX 14401, 16 (147<sup>p</sup>); P.Oxy. XLIII 3089, 36 (146<sup>p</sup>); SB XXIV 16252, 5 e 32 (163<sup>p</sup>); P.Tebt. II 304, 20 (168<sup>p</sup>); SB XVI 12678, 20 (179<sup>p</sup>); P.Lips. II 146, 16 (189<sup>p</sup>), cfr.  $\text{ἐκδικηθεις}$  in P.Lips. II 145 recto, 47, sullo stesso caso; SB III 6952, 13 (195<sup>p</sup>); SB VI 9105, 27 (198<sup>p</sup>?); SPP XXII 49, 21 (200/201<sup>p</sup>); SB XX 14335, 4 (inizio III<sup>p</sup>); P.Oxy. XVII 2131, 8 (207<sup>p</sup>); P.Gen. I 16, 10–11 (207<sup>p</sup>), cfr.  $\text{ἐκδικηθέντες}$  in SB I 4284, 14, sullo stesso caso; BGU XI 2061, 12 (210<sup>p</sup>); P.Oxy. XXXIII 2672, 23 (218<sup>p</sup>); P.Sijp. 12 f. 25 (222–235<sup>p</sup>); P.Flor. I 58, 17 (*post gen./feb.* 234<sup>p</sup>); P.Euphr. 2 = SB XXII 15497, 13 (dalla Celesiria, 244–250<sup>p</sup>?); P.Oxy. XXXVIII 2853 recto, 10 (c. 245–249<sup>p</sup>); P.Oxy. XII 1556, 8–9 (247<sup>p</sup>); SB XXIV 16297, 6 (255<sup>p</sup>); P.Heid. III 237, 20 (metà III<sup>p</sup>); PSI Congr. XXI 13, 18 (284–285<sup>p</sup>); BGU XI 2069, 12 (292<sup>p</sup>); PSI IV 298, 25 (c. 292–293<sup>p</sup>); P.Oxy. VIII 1121, 21–22 (295<sup>p</sup>); P.Cair.Isid. 63, 7 (*post 20 nov.* 297<sup>p</sup>); P.Flor. III 309, 10 e P.Lond. III 983 (p. 229), 12 (IV<sup>p</sup>, duplicati); P.Oxy. LXI 4122, 18 (305<sup>p</sup>); P.Cair.Isid. 73, 7 e 14 (314<sup>p</sup>); PSI VIII 893, 14 (315<sup>p</sup>); P.Sakaon 39, 19 (318<sup>p</sup>); P.Panop. 27, 22 ( $\text{ἐκδικηθησιναι}$ ) e 23 ( $\text{ἐκδικιας}$ ) (323<sup>p</sup>); P.Oxy. LI 3620, 22 (326<sup>p</sup>); SB XVIII 14056, 19 (326<sup>p</sup>); P.Sakaon 48, 23 (343<sup>p</sup>); P.Amh. II 141, 18 (350<sup>p</sup>); P.Kell. I 23, 22 (353<sup>p</sup>); P.Rain.Cent 91, 9 (419<sup>p</sup>); P.Oxy. XX 2268, 10 (tardo V<sup>p</sup>); P.Cair. Masp. I 67002, 19 (567<sup>p</sup>); P.Cair.Masp. I 67006, 2 *s.l.* (c. 567<sup>p</sup>); P.Cair.Masp. I 67008, 8 (567–568<sup>p</sup>).

$\text{ἐκδικησις}$ : CPR XIV 48, 18 (506<sup>p</sup>); P.Oxy. XVI 1885, 16 (509<sup>p</sup>); P.Lond. V 1674, 102 (570<sup>p</sup>).

ed è uno dei più antichi documenti egiziani a riportare il sostantivo ἐκδικία. Si tenga comunque presente che qualsiasi sia il preciso significato delle parole dei vaghi appelli contenuti nelle formule introduttive e finali delle petizioni, non necessariamente questi sono sempre un diretto riferimento alle competenze del destinatario della denuncia, bensì, a seconda dei casi, alle finalità generali del ricorso e dei procedimenti giudiziari, che possono concludersi presso altri funzionari.

È difficile pensare che in ogni epoca e in varie situazioni l'influsso della famiglia lessicale di δίκη non causasse per ἐκδικία e i corradicali una continua oscillazione tra il significato di "punizione", "vendetta", e quelli di "giustizia", "giudizio", "decisione", "esame di una questione giudiziaria", "rivendicazione" o "difesa legale"; spettro semantico vicino a quello della famiglia lessicale del latino *vindicare*, che, sia per la coincidenza di numerosi significati sia forse anche in parte per accostamento paretimologico, può aver influenzato con continuità l'uso e il valore di ἐκδικέω e ἐκδικία, soprattutto nel linguaggio giuridico. Un risultato di questo influsso si osserva in *Iust. Nov.* 115.14 (p. 543.8) e 128.25 (p. 646.13), dove φίσκω ἐκδικεῖσθαι corrisponde alla comune locuzione latina *fisco vindicari*<sup>12</sup>, e ancor più marcatamente in *Cod.Iust.* 1.4.14, una costituzione di Leone I, dove ἐκδικεῖσθω εἰς ἐλευθερίαν è un chiaro calco sulla comune espressione latina *in libertatem vindicare*<sup>13</sup>. Non sono casi isolati: già secoli prima osserviamo un uso del tutto analogo del verbo in P.Oxy. XLII 3048 7–9 (248<sup>p</sup>), οὐ μόνον ὁ πυρὸς ἀλλὰ καὶ ἡ οἰκία ἐνθα εὐρίσκεται ἐκδικηθήσεται | τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ, M.Chr. 196, 7–9 (309<sup>p</sup>), τὰ ὑπάρχοντα ... ἐκδικηθῆναι τοῖς τοῦ ταμείου λογισμοῖς. E già a partire dalla prima metà del IV<sup>p</sup> è attestato per ἐκδικέω il netto significato di "rivendicare" per via giudiziale – probabilmente in gran parte promosso dal calco semantico sull'accezione legale del latino *vindicare* – in altri documenti legali su papiro<sup>14</sup>. Una testimonianza tra le più antiche di questo legame è già l'iscrizione bilingue dalla Pisidia dell'inizio del I<sup>p</sup>, ricordata da Kelly<sup>15</sup>, SEG 26.1392 (= S. Mitchell, Requisitioned Transport in the Roman Empire: A New Inscription from Pisidia, *JRS* 66 (1976), pp. 106–131), ll. 5 e 29, dove *vindictam* è tradotto con ἐκδικίαν. In questo accostamento veniva verosimilmente riconosciuta una corrispondenza generica dei due termini acquisita ormai in relazione a più sfaccettature semantiche, mentre osserviamo che in opere lessicografiche occasionalmente si sentiva l'esigenza di chiosare la parola latina in modo più analitico: cfr. *CGL* II 208.57 *Vindicta* τιμωρῶα · προσαγωγῆ.

ἐκδικέω (sempre alla forma passiva, tranne in P.Vind.Tand. 2, P.Cair.Isid. 62, P.Sakaon 40 e nei P.Abinn.): BGU I 195, 37 (147–148<sup>p</sup>) (ἐκδικ[η]θῆναι : ἐκδικ[α.]θῆναι *ed. pr.*; correzione proposta da P. Bureth, *Recherches sur la plainte écrite en Égypte romaine*, thèse de doctorat, Strasbourg 1979, p. 146 e p. 166 nota 124); P.Lips. II 145 recto, 47 (189<sup>p</sup>), cfr. il sostantivo in P.Lips. II 146, sullo stesso caso; P.Mich. VI 425, 21 (198<sup>p</sup>); P.Lund. IV 1, 27–28 (198<sup>p</sup>); SB I 4284, 14 (207<sup>p</sup>), cfr. il sostantivo in P.Gen. I 16, 10–11, sullo stesso caso; P.Vet. Aelii 10 = P.Lond. II 384 (p. XXXVI), 31 (c. 222–255<sup>p</sup>); P.Flor. I 59, 14 (225 o 241 o 279<sup>p</sup>); P.Vind.Tand. 2, 8 (238–244<sup>p</sup>); SB IV 7464, 18 (248<sup>p</sup>); P.Cair.Isid. 62, 7 (297<sup>p</sup>); PSI VII 769, 5 (IV<sup>p</sup>); P.Cair.Isid. 77, 29 (320<sup>p</sup>); P.Sakaon 40, 5 (318–321<sup>p</sup>); P.Panop. 27, 22 (ἐκδικηθῆναι) e 23 (ἐκδικία) (323<sup>p</sup>); P.Sakaon 45a, 19 (334<sup>p</sup>); P.Sakaon 46, 17 (342<sup>p</sup>); P.Sakaon 47 = P.Abinn. 44, 16 (342<sup>p</sup>); P.Abinn. 45, 19–20 (343<sup>p</sup>), e, con formula identica, P.Abinn. 47–49 (346<sup>p</sup>) e P.Abinn. 51–54 (346<sup>p</sup>) (ἐπεκδικεῖν in P.Abinn. 54); P.Abinn. 28, rr. 19, 24 e 26 (346<sup>p</sup>; forma epistolare); P.Cair.Masp. III 67279, 4 (ἐκδικία) e 23 (ἐκδικηθῆναι) (567<sup>p</sup>); P.Cair.Masp. I 67007, 17 (567–568<sup>p</sup>); P.Cair.Masp. I 67005, 26 (568<sup>p</sup>). Uno stretto confronto possiamo fare con SB XVIII 13931 = P.Worp 6 (testo su *ostrakon* datato paleograficamente a fine I<sup>p</sup>–inizio II<sup>p</sup>), richiesta di protezione rivolta alla dea Atena da un certo Claudius Silvanus "contro" (κατὰ) le violenze di un certo Longinus: la formula finale è παρακαλοῦμ(εν) ἐκδικῆ(σαι).

<sup>12</sup> Cfr. *Dig.* 5.2.8.14 ecc. Così tradotta anche nella versione latina di *Nov.* 128 riportata in *Authent.* 133. Analogamente *Authent.* 111 ha ... *nostrī fisci viribus vindicetur* come traduzione di ... τῷ ἡμετέρῳ φίσκῳ ἐκδικεῖσθαι di *Nov.* 115. Per quanto si tratti di un'opera composita, è ormai prevalentemente accettato che la redazione del cosiddetto *Authenticum* è antica e si deve collocare nello stesso VI secolo; per una sintesi del dibattito sull'origine e la datazione cfr. G. Lanata, *Le Novelle giustiniane e la traduzione dell'Authenticum*, *Byzantion* 49 (1979), pp. 239–265, in particolare pp. 248–258, e per una più ampia valutazione della bibliografia e delle diverse posizioni F. Briguglio, *Sull'origine dell'Authenticum*, *AG* 219 (1999), pp. 501–551, in particolare pp. 526–529 e 548–551.

<sup>13</sup> Per un calco sia sul piano semantico sia sintattico cfr. anche *Nov.* 154 pr. (p. 729.8): καὶ τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐκδικεῖν θεπέζομεν.

<sup>14</sup> Cfr. P.Princ. II 79, 9 (326<sup>p</sup>); P.Ammon. II 36, 6, II 40, 24, II 41, 47, II 45, 22 (tutti del 348<sup>p</sup>); P.Lips. I 33, II 15 (368<sup>p</sup>); e, in epoca giustiniana, P.Cair.Masp. III 67299, 17 (527–565<sup>p</sup>). Cfr. I. Avotins, *On the Greek of the Novels of Justinian*, Hildesheim 1992 (focalizzato sui significati omissi dal *LSJ*), s.v. ἐκδικέω, dove brevemente notava, senza proporre confronti con altri documenti, che φίσκῳ ἐκδικεῖσθαι nella *Nov.* 128 appare essere un calco su *fisco vindicari*: la corrispondenza è già chiara nelle antiche traduzioni e il significato è attestato in fonti anteriori.

<sup>15</sup> Kelly, *Petitions* ..., cit., p. 192 nota 128.

L'equivalenza di ἐκδικέω e *vindicare* non nel senso di “punire”, bensì di “rivendicare” è ampiamente attestata nel *Corpus* giustiniano<sup>16</sup>, ma corrispondenze più diversificate, soprattutto col latino *defendere*, sono individuabili sia nello stesso *Corpus*<sup>17</sup> sia testimoniate da quel che rimane di antichi lessici che senza dubbio attingevano anche a parallelismi individuati in ambito giuridico<sup>18</sup>. Non propriamente “secondaria” si può ritenere la componente semantica di ἐκδικία e ἐκδικέω per indicare “l'ufficio e l'attività di avvocato” o “difensore pubblico”, derivata da ἔκδικος: questo significato è attestato in numerose iscrizioni<sup>19</sup> già almeno dal II<sup>a</sup>. E sempre più forte col passare del tempo dovette diventarne l'influsso anche per l'accostamento di ἔκδικος al latino *defensor* e poi, più precisamente, al ruolo di *defensor civitatis*<sup>20</sup> in epoca bizantina. Cosicché, quando con il verbo alla diatesi passiva in una petizione si esprime il desiderio che la vittima di un torto riceva ἐκδικία, il senso che si può agevolmente attribuire è quello di “essere difesi”, “essere tutelati”, e non necessariamente quello di “essere vendicati”<sup>21</sup>. Questo è anche quello che suggerisce la successione e la consequenzialità degli obiettivi dichiarati in alcune petizioni, dove si chiede ἐκδικηθῆναι *al fine* di poter avere tranquillità e protezione in futuro o, più nell'immediato, *col fine* che gli accusati siano sottoposti a un giudizio e ricevano sanzioni<sup>22</sup>. Se la punizione del colpevole può essere un deterrente posto a garanzia del futuro, tanto più lo può essere una più ampia “tutela giudiziaria”.

Drerup<sup>23</sup> notava che l'espressione ἐκδικίας τυχεῖν, frequente negli appelli finali delle petizioni, sembra avere un più chiaro senso di punizione del colpevole in P.Thead. 21 = P.Sakaon 39, 18–20 (318<sup>p</sup>) al *praepositus pagi*, dove nel *petitum* viene richiesto *prima* (πρῶτον μὲν) di poter riottenere i beni rubati e *poi* di ottenere ἐκδικία conformemente alle leggi ([ἔ]πειτα καὶ ἐκδικίας τῆς προσηκούσης κατὰ τοὺς νόμους τυχεῖν). Stessa successione di concetti osserviamo in P.Sakaon 48, 22–24 (343<sup>p</sup>) al *praepositus pagi*, e nel secolo precedente (con πρῶτον ... εἶτα) in P.Sijp. 12 f, 23–25 (222–235<sup>p</sup>) al centurione, e, senza la specificazione temporale del tipo πρῶτον ... ἔπειτα, in P.Heid. III 237, 20–21 (metà III<sup>p</sup>), anche questa al centurione. Significativa è l'inversione delle due fasi in P.Oxy. XXXVIII 2853 *recto* (245–249<sup>p</sup> circa) allo stratego: i due petenti, sovrintendenti ai canali, dopo aver richiesto a due uomini di lavorare alla manutenzione vengono da loro attaccati; si chiede quindi in modo distinto *prima* (πρῶτον μὲν) di ottenere ἐκδικία, *poi* (ἔπειτα δέ) che i due accusati siano costretti a compiere la loro parte di lavoro. Lo scambio temporale rispetto agli altri

<sup>16</sup> Oltre a quelle già citate, cfr. *Cod.Iust.* 1.11.10.3 ecc. Inoltre cfr. *Iust. Nov.* 86.4 (p. 421.28); 86.9 (p. 422.25); 97.6.1 (p. 476.38); ecc.

<sup>17</sup> Per ἐκδικέω nel senso di “difendere” cfr. *Cod.Iust.* 1.2.17.2a, per ἐκδικία nel senso di “funzione di difensore” cfr. *Cod. Iust.* 1.5.14; 10.56.1. Tra le molte *Novelle* dove già le antiche traduzioni dell'*Authenticum* rendono ἐκδικέω con *defendo* cfr. per esempio *Iust. Nov.* 15 *epil.* (p. 115.4); 101.3 *pr.* (p. 490.2); 159 *praef.* (p. 739.24).

<sup>18</sup> Cfr. *CGL* II 208.56 *Vindictio* εκδικια (cfr. II 208.57 *Vindicta* τιμωρία · προαγωγή); II 289.30 εκδικια *defensio vindicta* (cfr. *CGL* II 289.29 Εκδικησις *defensio vindicium vindicta vindictio*); II 289.34 Εκδικω *vindico defendo ulciscor*, II 295.54 Ελευθεριαεκδικια · *haecvindiciae* · *sing · non habet* (cfr. *CGL* II 339.8 e *Char.*, *Ars Grammatica* 36.18); II 535.18 *defensio ecdicis*, II 547.11 *Defensum* ἐκδικία *et defensio* (= *Char.*, *Ars Grammatica* 461.32), III 65.18 εἰς · εκδικιασιν *indefensionem*, III 445.23 e III 479.69 *defensio* ἐκδικία, II 548.60 *Hoc vindictum* ἐκδικία (cfr. *CGL* IV 328.9 *Defensio vindicta ultio*, e cfr. *Dosith.*, *Ars Grammatica* 68, ἐκδικία σπουδαία *favorabilis vindictio*).

<sup>19</sup> Per le attestazioni cfr. *LSJ*, s.v. ἐκδικέω II.2, e s.v. ἐκδικία II e *DGE*, ss.vv., II.

<sup>20</sup> Cfr. βοηθός τῆς ἐκδικίας in P.Cair.Masp. I 67087, 1 e 21 (543<sup>p</sup>). Per ἔκδικος in questo senso cfr. P.Oxy. XLIV 3195, 27 (331<sup>p</sup>), ecc., e, per la costante corrispondenza ἔκδικος – *defensor*, il *Corpus* giustiniano, per esempio *Cod.Iust.* 1.2.17.2a ecc.; *Iust. Nov.* 7 *epil.* (p. 63.12); *Nov.* 15 *rubr.* (p. 109.6) *et passim*, ecc. Si cfr. anche *CGL* II 208.55 *Vindex* εκδικος; 289.31 Εκδικος *defensor vindex*. “Difendere”, “tutelare”, o meglio “agire come *defensor*” è il senso del verbo ἐκδικέω in IG 3488 = TAM V,2 974 I. 7, di datazione non sicura (fine I<sup>a</sup>–inizio II<sup>a</sup>): ἐπὶ τῷ ἐκδικησῆσαι καὶ ἀποκαταστήσαι τὰ τῶν κομῶν.

<sup>21</sup> Cfr. *WB* vol. I, s.v. ἐκδικέω, significati 5 (“jmd. zu seinem Rechte verhelfen”; presi a esempio P.Sakaon. 40, 5 e P.Abinn. 28, 24; in *WB* IV.4, PSI VII 769, 5) e 7 (“eine Sache verfechten, jmd. verteidigen”, cfr. P.Sarap. 94, 10). Di parere opposto Kelly, *Petitions* ..., cit., p. 192, che ritiene che proprio in questo tipo di locuzioni con la forma passiva si possa più nettamente riconoscere il concetto di “vendetta”, con la funzione di deterrente.

<sup>22</sup> Cfr. P.Oxy. XXXVI 2758, 16–17 (c. 110–112<sup>p</sup>), ἀξίω ἐκδ[ι]κηθῆναι ὅπως ε[ι]ς τὸ μέλλον ἀνεπηρέα[ctos cōn] | τοῖς ἐμοῖς φυλαχθ[ῶ] (diversa è la valutazione di Kelly, *Petitions* ..., cit., p. 192); P.Lund. IV 1, 27–34 (198<sup>p</sup>); P.Mich. VI 425, 20–22 (198<sup>p</sup>); SB I 4284, 14–17 (207<sup>p</sup>); P.Panop. 27, 22–23 (323<sup>p</sup>), dove in maniera in realtà non necessariamente pleonastica – a verbo e sostantivo si possono attribuire diverse sfumature di significato – si chiede ἐκδικηθῆναι πρὸς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς τῆς δεούσῃ[ς] | ἐκδικίας τυχεῖν.

<sup>23</sup> Drerup, *Ein neuer Papyrus* ..., cit., p. 201.

documenti può essere legato alla situazione oggettiva: gli accusati dovrebbero essere obbligati a un lavoro che li impegnerà per diverso tempo, e quindi sarebbe bene che la dovuta “sanzione” o “punizione” fosse loro data subito. Evidentemente dovrebbe essere un tipo di punizione che non li ostacolerebbe fisicamente nella manutenzione dei canali, ma non si può escludere che qui come negli altri casi con ἐκδικία si intenda un “esame della questione”, un successivo intervento giudiziario, oppure un più ampio concetto di “tutela”. Più complessa è la sequenza di obiettivi dichiarati in P.Rain.Cent 91, 8–10 (419<sup>p</sup>), frammento di una petizione rivolta a un ufficiale che al r. 12 viene chiamato col titolo di *tribunus*, dove innanzitutto (πρῶτον μὲν) si auspica ἐκδικία per un atto di ὕβρις, in secondo luogo (ἔπειτα) che un giudice (δικαστής) esamini le altre accuse che erano state presentate. La distinzione di competenze espressa in questo documento, con l’implicita delimitazione delle funzioni del destinatario, ci induce a ritenere che allo stesso modo le scansioni temporali di tutte queste richieste potessero essere un rimando a separate fasi procedurali presso diverse sedi e diversi funzionari. A una ἐκδικία che deve essere amministrata da più alti magistrati fanno esplicito riferimento P.Oxy. XII 1556, 6–9 (247<sup>p</sup>), frammento di petizione che era forse indirizzata a uno stratego, P.Oxy. VIII 1121, 21–22 (295<sup>p</sup>) e P.Cair.Isid. 62, 5–7 (297<sup>p</sup>), petizioni a *beneficiarii*, P.Got. 13, 9–10 (IV<sup>p</sup>), lettera tra funzionari riguardante i problemi verificatisi durante il tentativo di arresto di un accusato, P.Cair.Isid. 77, 27–29 (320<sup>p</sup>), petizione a un *praepositus pagi*, P.Oxy. LI 3620, 21–24 (326<sup>p</sup>), petizione a νεκτοστρατηγοί, P.Oxy. XX 2268, 8–13 (tardo V<sup>p</sup>), il cui destinatario è sconosciuto (un *defensor*?)<sup>24</sup>. E del consenso del governatore di Celesiria sembra non possa fare a meno il petente di P.Euphr. 2 (244–250<sup>p</sup>?) per ottenere ἐκδικία e l’intervento del *procurator* Claudius Ariston, dopo che precedenti appelli al centurione non hanno sortito risultati<sup>25</sup>.

In tutti questi esempi ἐκδικία può prestarsi comunque a indicare sia una punizione sia, più genericamente, una tutela o un giudizio cui poteva seguire una sanzione e una riparazione del torto<sup>26</sup>. Il senso di “vendetta” è quello che viene proposto nelle traduzioni delle edizioni dell’archivio di Abinnaeus e dell’archivio di Sakaon, per varie petizioni della prima metà del IV<sup>p</sup> indirizzate al *praefectus alae* Abinnaeus e ad altri ufficiali con incarichi di controllo sulla zona di Theadelphia<sup>27</sup>: in tutti questi documenti si richiede un intervento preliminare di polizia, che porti poi (εἶτα) a un esame della questione da parte del *dux* e, in un caso, del prefetto<sup>28</sup>. È al *dux* o al prefetto cui in conclusione, con una formula sempre identica e col verbo

<sup>24</sup> In P.Oxy. XII 1556 si richiedeva l’invio di un’ispezione medica e poi, rr. 6–9, ἔχειν δὲ τὰ βιβλίδια ἐν ἡ καταχωρισμῶ ἄχρι τῆς ἰατρῆς παρὰ τῶ μείζονι ἐκδικίαι. P.Oxy. VIII 1121, 21–22: τὴν περὶ τούτου ἐκδικίαν αἰτεῖν μελλούσης παρὰ τῶ μείζονι. P.Cair.Isid. 62, 5–7: ἀλλ’ ἐν τούτῳ καταγινωσκόμενοι λοιπὸν ἔστιν τῆς τοῦ μείζονος ἐπιστροφείας τὰ τομώμενα ἐκδικεῖν. P.Got. 13, 9–10: δυνάμεινος τὴν παρὰ τῶν μ[ε]ζόνων ἐκδικίαν αἰτήσασθαι. P.Cair.Isid. 77, 27–29 chiede un intervento che è preliminare al ricorso presso il prefetto: ἵνα ἐπιδημοῦντος τοῦ κυρίου μου διασημοτάτου ἡγεμόνος Οὐαλερίου Ζίπερος ἐντυχανούσης μου ἅπαν[τα] κατὰ νόμους ἐκδικ[ι]κηθῆναι δυναθῆ. P.Oxy. LI 3620, 21–24 richiede dettagliatamente un’indagine col fine di un procedimento presso il prefetto: ἐγγύας αὐτὰς παρασχέσθαι ἵν’ εἰ συμβαίη τι τῆ συμβίῳ μου ἢ δέουσα ἐκδικία γένηται παρὰ τῶ ἀρχάντῳ δικαστηρίῳ τοῦ κυρίου μου διασημοτάτου ἰεπάρχου τῆς Αἰγύπτου Τιβερίου Φλανίου Λαίτου. Per quanto riguarda P.Oxy. XX 2268, tutto il testo del frammento mira a far presente che l’esame della questione deve essere condotto dal *praeses*. Simile riferimento a una ἐκδικίαις che deve essere amministrata dal *praeses* è in P.Oxy. XVI 1885, 15–16 (509<sup>p</sup>), petizione indirizzata al *defensor* di Ossirinco.

<sup>25</sup> P.Euphr. 2, 11–17. Al r. 13 οὐδαμόθεν ἔχω ἐκδικίαις τυχεῖν ἐὰν μὴ ἡ σὴ συνεπιτεύχη μοι τύχη.

<sup>26</sup> Nell’edizione di P.Vet. Aelii 10, 31 (222/223–255<sup>p</sup>), la traduzione proposta a p. 233 da P. Sängler per ἐκδικηθέντα ὑπὸ σοῦ è “nachdem mir von dir zu meinem Recht verholfen wurde”, ma nel commento al testo (p. 247) ἐκδικία viene presentata come equivalente a “Satisfaktion”, rimandando alle assai concise osservazioni di R. Taubenschlag, *Das Strafrecht im Recht der Papyri*, Leipzig 1916, p. 83, e id., *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*, 2<sup>a</sup> ed. Warszawa 1955, p. 442, che però non proponeva un vero approfondimento lessicale. Ma il riferimento potrebbe essere a un concetto più ampio e meno risulativo, esprimendo invece, in modo conforme alla traduzione a p. 233, il desiderio di poter ottenere genericamente difesa, tutela, o più precisamente un’azione legale, come è possibile per gli altri documenti citati in nota (p. 247 n. 75) e così in molti altri testi.

<sup>27</sup> P.Sakaon 45a, 19 (334<sup>p</sup>) all’εἰρηνάρχης *pagi*; P.Sakaon 46, 17 (342<sup>p</sup>) al *praepositus pagi*; P.Sakaon 47 = P.Abinn. 44 (342<sup>p</sup>); P.Abinn. 45 (343<sup>p</sup>), P.Abinn. 47–49 (346<sup>p</sup>) e P.Abinn. 51–54 (346<sup>p</sup>). Allo stesso modo questa formula viene inquadrata nel concetto di “castigar” dal *DGE*, s.v. ἐκδικέω, significato 3, e molto prima da Preisigke (*WB* vol. I, s.v.) sotto il significato di “jmd. zur Bestrafung bringen”, che probabilmente gli editori dei P.Sakaon e dei P.Abinn. hanno tenuto presente.

<sup>28</sup> In P.Sakaon 45a (334<sup>p</sup>) all’εἰρηνάρχης si richiede di inviare gli accusati τῶ διασημοτάτῳ ἐπάρχῳ Αἰγύπτου.

ἐκδικέω impiegato alla forma attiva, si attribuisce il potere e il compito di τοὺς τὰ τοιαῦτα τολμῶντας<sup>29</sup> ἐκδικεῖν. Queste richieste ripropongono la stessa – inconsueta – articolazione temporale osservata nelle richieste delle petizioni citate più sopra, presupponendo un medesimo schema formulare, e nel contempo ci confermano che la nozione di ἐκδικία, quando non ridotta a semplice “etichetta” conclusiva di una petizione col senso generico di “tutela” o “giustizia”, tendeva a essere associata all’attività di alti funzionari e a procedure complesse e ben regolate. Se inoltre teniamo conto dell’uso che del verbo si fa in formule di contratti di vendita attestate fin dal I<sup>p</sup>, dove il senso è quello di “intentare un’azione giudiziaria”, “perseguire”, “denunciare”, per lo più in congiunzione con altri verbi in frasi dove l’eventuale avversario è espresso con un accusativo<sup>30</sup>, possiamo agevolmente ammettere che la formula dei P.Abinn. e dei P.Sakaon potesse sottintendere un simile significato, “sottoporre a un’azione giudiziaria”, “perseguire giudizialmente”, con la stessa costruzione transitiva ma con l’autorità giudiziaria come soggetto: e “giudicare” è la traduzione che già Jouguet nel 1911 proponeva nelle prime edizioni di questi testi<sup>31</sup>.

Per il senso di “tutela”, “giudizio”, “decisione legale” e altri concetti attinenti, ampia è la cernita di attestazioni registrate nei lessici moderni, *ss.vv.* ἐκδικέω e ἐκδικία, e in particolare, tra i papiri, spiccano P.Tor.Choach. 12 VI, 8 (117<sup>a</sup>), τὴν πρὸς τὸν Ἑρμίαν κρίειν ἐκδικήσαντες, e P.Oxy. LXIV 4435, 20 = P.Oxy. VII 1020, 6 (inizio III<sup>p</sup>), τὸν ἀγῶνα τῆς ἀφέεως ἐκδικ[ήσει]<sup>32</sup>, dove è inequivocabile il senso di “decidere”<sup>33</sup>. In opere letterarie sono da ricordare LXX Num. 31.2, ἐκδίκηει τὴν ἐκδίκησιν υἱῶν, LXX Lev. 26.25 μάχαίρα ἐκδικούσαν δίκην διαθήκης; quest’ultima espressione è la stessa che si ritrova in Philo Alexandrinus, *De praemis et poenis, de execrationibus* 147, καὶ μάχαίρα ἐκδικήσει δίκην. In Dio Cass., 38.7.4 leggiamo καὶ πολλάκις τῆς βουλῆς δεηθέντες ὅπως ἐκδικίας τινὸς τύχων: dal contesto del brano si capisce che il senso è quello di ottenere una qualche tutela o una deliberazione, e non vendetta o punizione<sup>34</sup>. Non solo Dione Cassio usa la parola perché legata al senso di “giustizia”, ma adotta una frase che rispecchia una formula del linguaggio giuridico ben diffusa proprio nell’epoca a lui contemporanea, come appare dai testi delle petizioni dove ricorrono espressioni del tutto simili<sup>35</sup> e dove potevano essere intese le stesse connotazioni.

In conclusione, dobbiamo ribadire che ἐκδικία doveva conservare un’ampia gamma di significati e sfumature nella percezione degli utenti della lingua, e bisogna essere molto cauti di volta in volta nell’attribuire un preciso significato alla parola ἐκδικία e ai suoi corradicali se nei testi mancano specificazioni aggiuntive<sup>36</sup>. Soprattutto nelle petizioni l’uso è indotto da abitudini formulari, e lo stesso redattore poteva

<sup>29</sup> In tutti questi documenti il participio viene scritto con la forma τολμῶντες.

<sup>30</sup> P.Mich. V 350, 29–31 (37<sup>p</sup>); P.Mich. V 338, 12–15 (45<sup>p</sup>); BGU I 13, 12–15 (289<sup>p</sup>); P.Köln V 232, 13–14 (330<sup>p</sup> o 337<sup>p</sup>); SB XXII 15605, 13 (373<sup>p</sup>); P.Köln III 155, 8–9 (VI<sup>p</sup>); P.Grenf. I 60, 36–37 (582<sup>p</sup>?); P.Bodl. I 45, 21–23 (c. 610<sup>p</sup>); SB I 5112, 53–55 (618<sup>p</sup>); ecc. Se in molti di questi testi può rimanere il dubbio che l’accusativo, riferito alla persona, dipenda solo dal verbo ἐξίςτημι o ἀφίςτημι e che ἐκδικέω sia usato in modo assoluto oppure sottintendendo come oggetto di “rivendicazione” la proprietà o lo stesso atto di vendita, questo dubbio non sussiste in P.Mich. V 350, 29–31 (37<sup>p</sup>), dove ἐκδικέω non è associato ad altri verbi e dove si può riconoscere un modello per formule successive più complesse. Per tutti questi casi si può quindi applicare la traduzione proposta nelle edizioni di P.Köln V 232 (“vor Gericht bringen”) e P.Köln III 155 (“gerichtlich verfolgen”), corrispondente a *WB* vol. I s.v., significato 6. Differenti sono le traduzioni proposte nelle edizioni di P.Bodl. I 45 (“vindicate”) e SB XXII 15605 (“ich werde Dir zu Deinem Rechte verhelfen”).

<sup>31</sup> P. Jouguet, *Papyrus de Théadelphie*, Paris 1911. Per quanto nella traduzione ai singoli testi la parola scelta sia “juger”, in un commento introduttivo a p. 130 il verbo usato per ricordare questa specificazione è “punir”.

<sup>32</sup> Esempio citato da Preisigke, *Fachwörter* e *WB*, s.v. ἐκδικέω, e di conseguenza poi nel *LSJ*.

<sup>33</sup> Il senso di giustizia e tutela giudiziaria, ma non precisamente connotato, è quello che si può ravvisare anche in P.Iand. inv. 16 così come in BGU XI 2061, 12 e SB XVI 12678, 19–20 – che, come detto, forniscono un utile confronto formulare per la ricostruzione del frammento di Giessen – così come in P.Cair.Isid. 63, 7 (*post* 20 nov. 297<sup>p</sup>) e P.Oxy. LXI 4122, 18 (305<sup>p</sup>).

<sup>34</sup> τὸ μὲν οὖν πλῆθος ἐκ τούτων ὁ Καῖσαρ ἀνηρτήσατο, τοὺς δ’ ἰππέας τὸ τρίτημόριόν σφισι τῶν τελῶν ἃ ἐμεμίσθηοντο ἀφεί: πᾶσαι τε γὰρ αἱ τελωνία δι’ αὐτῶν ἐγίνοντο, καὶ πολλάκις τῆς βουλῆς δεηθέντες ὅπως ἐκδικίας τινὸς τύχων οὐχ εὔροντο ἄλλων τε καὶ τοῦ Κάτωνος ἀντιπραξάντων.

<sup>35</sup> Cfr. P.Wisc. I 33, 23 (147<sup>p</sup>); SB XXIV 16252, 31–32 (163<sup>p</sup>); P.Tebt. II 304, 29–30 (168<sup>p</sup>); SB III 6952, 13 (195<sup>p</sup>); ecc.

<sup>36</sup> Al di fuori delle petizioni il sostantivo ἐκδικία si trova in pochi papiri, con le stesse implicazioni semantiche delle petizioni e con le consuete possibili ambiguità: cfr. PSI XII 1256, 8 (III<sup>p</sup>) (lacunoso); P.Oxy. LIV 3758, 44 e 107 (325<sup>p</sup>);

non sempre individuare un esatto “orientamento” della parola. Impieghi con più definiti significati si possono identificare in pochi casi, in connessione con una situazione descritta con maggiori dettagli e con più termini, ma si deve tener presente che queste parole col tempo tendono ad assumere più complesse connotazioni legali e ad essere sempre più usate nei testi giuridici, con vari sensi specializzati che in parte si consolidarono anche per accostamento a termini del lessico giuridico romano.

Roberto Mascellari, Università degli Studi di Firenze, Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Borgo degli Albizi 12, 50122 Firenze, Italia  
roberto.mascellari@gmail.com

---

P.Oxy. VIII 1101, 18 (367–370<sup>p</sup>); P.Got. 13, 10 (IV<sup>p</sup>); P.Mil. II 61, 3 (IV<sup>p</sup>). Indicativo è lo scambio di δίκη con ἐκδικία in P.Athen. 22, 30–32 (103<sup>p</sup> o 122<sup>p</sup>), un contratto: καὶ τῶν ὑπαρχόν[των αὐτοῦ] ἢ πάντων καθά[περ ἐξ ἐκδι]κίας al posto della consueta espressione καθάπερ ἐκ δίκης. Stesse connotazioni e ambiguità si possono attribuire al verbo ἐκδικέω in SB VI 9271, 12 (lettera privata su *ostrakon*, I–II<sup>p</sup>), oltre che in un’epistola di un *legatus Augusti pro praetore* agli abitanti del villaggio di Phaina in Siria, conservata da un’iscrizione: Hauken, *Petition and Response*, cit., pp. 179–187, n. I.2.2 (= CIG 4551 = OGIS II 609 = IGRR III 1119), ll. 14–16 (185–187<sup>p</sup>).